

## **COMUNE DI QUARTO D'ALTINO**

### **PARERE del REVISORE UNICO, Verbale n. 66 del 18/12/2023**

#### **OGGETTO: PRE-INTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2023-2025 – PARTE NORMATIVA**

L'Organo di revisione del Comune di Quarto d'Altino, dott.ssa Margherita Bogoni, vista ed esaminata la documentazione relativa all'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2023-2025 ricevuta in data 15/12/2023;

#### **VISTI**

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- il CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali che prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001";

#### **PREMESSO CHE**

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
  - all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
  - all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
  - all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
  - i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";
- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica – finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell'accordo;

#### **ESAMINATA**

la documentazione prodotta dal Responsabile dei servizi finanziari:

- pre- intesa al contratto collettivo integrativo del personale parte normativa 2023 – 2025;
- relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al contratto collettivo decentrato collettivo;
- attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria della pre-intesa contrattuale, con particolare riferimento alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo ed al rispetto dei vincoli contrattuali e del limite di spesa rappresentato dal fondo certificato dell'anno precedente, contenuta nella predetta relazione tecnico – finanziaria;

#### **ACCERTATO**

- i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo;
- l'attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di premialità;
- l'attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni economiche;
- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;
- l'attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate con particolare riferimento alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo;

#### **VERIFICATO CHE**

- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
- è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria che le risorse economiche occorrenti all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2023 risultano stanziare nei relativi interventi del bilancio di competenza;
- è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-intesa contrattuale il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del D.Lgs n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 75/2017, del CCNL DEL 16/11/2022 e della consolidata giurisprudenza contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell'Ente;

### ACCERTATO ALTRESI' CHE

- sono stati rispettati gli adempimenti e l'iter procedurali della contrattazione decentrata integrativa e l'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di quegli atti e provvedimenti propedeutici alla sottoscrizione della pre-intesa al CCDI in esame, i quali in caso di inadempimento, comportano la sanzione del divieto di erogazione delle retribuzioni accessorie del personale dipendente;
- tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e del CCNL del 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali, il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti

### ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla conformità di ciascun articolo, incluso nella pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per il triennio 2023 – 2025, alla normativa vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità economico – finanziaria degli oneri presunti derivanti dall'applicazione della suddetta pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2023, come da stime di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte dall'Amministrazione Comunale e pertanto,

### ATTESTA

la compatibilità legislativa e contrattuale di ciascuna norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta.

Quarto d'Altino, 18/12/2023

L'Organo di revisione

